

La Finanziaria 2008 commentata

ItaliaOggi conclude la pubblicazione del testo commentato comma per comma del ddl Finanziaria 2008 (legge n. 244/2007, in G.U. n. 300 del 28/12/2007). La prima puntata è stata pubblicata il 21/12/2007, la seconda il 22/12/2007, la terza il 27/12/2007, la quarta il 28/12/2007, la quinta il 29/12/2007, la sesta il 30/12/2007, la settima il 2/1/2008, l'ottava il 3/1/2008, la nona il 4/1/2008, la decima il 5/1/2008, l'undicesima il 7/1/2008, la dodicesima l'8/1/2008

75. La somma di 94.237.000 euro, versata all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 2007 in esecuzione della sentenza n. 1545/07 del 2007 emessa dal tribunale di Milano il 28 giugno 2007, è iscritta nell'anno medesimo nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; a valere sul suddetto Fondo, la medesima somma è versata all'entrata del

bilancio dello Stato nell'anno 2008. La presente disposizione entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

76. Al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «di provata competenza» sono sostituite dalle seguenti: «di particolare e comprovata specializzazione universitaria».

77. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144».

78. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

79. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 36. - (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). - 1. Le pubbliche amministrazioni assumo-

no esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali. Il provvedimento di assunzione deve contenere l'indicazione del nominativo della persona da sostituire.

2. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.

3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.

5. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'econo-

mia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

6. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla preliezione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Le amministrazioni pubbliche che operano in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta violazione.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del presente decreto,

nonché agli uffici di cui all'articolo 90 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono altresì esclusi i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

8. Per l'attuazione di programmi e progetti di tutela e valorizzazione delle aree marine protette di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, il parco nazionale dell'arcipelago della Maddalena, di cui alla legge 4 gennaio 1994, n. 10, e gli enti cui è delegata la gestione ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, sono autorizzati, in deroga ad ogni diversa disposizione, ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata massima di due anni eventualmente rinnovabili, nel contingente complessivo stabilito con disposizione legislativa e ripartito tra gli enti interessati

Continua a pag. 36

Commenti

Comma 75

La somma di 94,2 milioni di euro, come scaturisce dall'esecuzione della sentenza 28.6.2007 del Tribunale di Milano che ha condannato Gianpaolo Fiorani per le note vicende legate alla sua carica di amministratore delegato della Banca Popolare di Lodi, confluisce nel fondo per gli interventi strutturali di politica economica, iscritto presso il Ministero dell'economia. La somma sarà pertanto versata nel bilancio dello Stato nell'anno 2008. La disposizione recata dal presente comma entra in vigore il giorno stesso in cui la legge finanziaria 2008 verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Comma 76

Gli incarichi di collaborazione e consulenza non potranno riguardare attività ordinarie e saranno attribuibili solo a soggetti come minimo dotati di laurea, dovendo possedere particolare e comprovata specializzazione universitaria.

Comma 77

Maggiore libertà di azione, per gli incarichi nei servizi di controllo e dei nuclei di valutazione. Non occorre particolare e comprovata specializzazione universitaria, né una procedura selettiva per l'individuazione, fermi restando, però, requisiti di professionalità desumibili dal curriculum. Lo stesso vale per i componenti del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici.

Comma 78

Si conferma la possibilità, per le amministrazioni che assumono a tempo determinato di riservare una quota del 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di co.co.co., per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta al-

la data del 29 settembre 2006.

Comma 79

Il contratto di lavoro a tempo indeterminato diviene la forma sostanzialmente esclusiva di lavoro presso le pubbliche amministrazioni. La logica dell'articolo 36 del d.lgs 165/2001 viene sovvertita. Da norma che consentiva le forme flessibili, diviene norma che impone solo il tempo indeterminato, salve alcune eccezioni, tassativamente previste.

Le forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa sono ammesse solo per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi.

Nel caso delle «esigenze stagionali» la durata del contratto non è necessariamente di tre mesi, ma connessa alla durata della stagione, che può essere anche più lunga. La legittimazione al ricorso al contratto flessibile per esigenze stagionali risiede, ovviamente, nell'evidenziazione del fabbisogno lavorativo limitato nel tempo, connesso all'esigenza stagionale. È evidente che gli eventuali abusi potranno derivare solo da un'impropria connessione tra il contratto flessibile ed esigenze stagionali soltanto simulate.

Nel caso di esigenze diverse da quelle stagionali (da ricondurre a quelle tecniche, produttive ed organizzative previste dal d.lgs 368/2001 per il tempo determinato e dal d.lgs 276/2003 per la somministrazione di lavoro), la durata dei contratti flessibili non potrà essere superiore ai tre mesi. Le cause giustificative andranno evidenziate di volta in volta.

Non basterà, dunque, il mero rispetto del termine finale di tre mesi: il rapporto di lavoro di tipo flessibile dovrà, comunque, fare fronte ad esigenze lavorative limitate nel tempo e connesse alle ragioni giustificati-

ve, indicate prima.

Gli enti locali potranno sostituire con forme flessibili personale assente, ma solo per maternità. In questo caso, il contratto di lavoro dovrà contenere il nominativo del dipendente sostituito.

La stretta sul lavoro flessibile è tale che non sarà ammesso in alcun caso il rinnovo delle forme flessibili nei confronti del medesimo lavoratore; né sarà possibile utilizzare il medesimo lavoratore con una forma flessibile diversa da quella a suo tempo utilizzata.

Il rimedio ad esigenze temporanee ed eccezionali è, in via ordinaria, l'assegnazione temporanea (mediante distacco o comando) di personale di altre amministrazioni. In ogni caso, però, il periodo del distacco non potrà superare i sei mesi e non è rinnovabile.

La contrattazione collettiva viene privata della possibilità di modificare l'assetto del lavoro flessibile nella p.a., come determinato dalla novellazione dell'articolo 36 del d.lgs 165/2001.

Anche per gli Lsu c'è una stretta. Per controllare il loro utilizzo, le amministrazioni pubbliche trasmettono le convenzioni relative al loro utilizzo al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Resta, nel pubblico impiego, l'impossibilità della conversione giudiziale dei rapporti flessibili in contratti di lavoro a tempo indeterminato, anche laddove siano state violate disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego.

Il lavoratore assunto irregolarmente con forme flessibili ha diritto al risarcimento del danno. Gli emolumenti a lui dovuti, dunque, perdono la natura di controprestazione contrattuale e assumono natura risarcitoria, con accessori interessi e rivalutazione. Pertanto, le amministrazioni

debbono recuperare le somme pagate a titolo risarcitorio nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.

Sanzioni per le amministrazioni pubbliche che violino i vincoli al lavoro flessibile: viene introdotto il divieto di effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta violazione.

In deroga alla stretta sulle assunzioni flessibili, resta la possibilità di assumere con contratti a tempo determinato il personale adibito agli staff degli organi di governo, i dirigenti a contratto o, comunque, il personale preposto ad organi di direzione, consultivi e di controllo.

I vincoli alle assunzioni mediante forme flessibili fin qui visti non si applicano agli uffici di staff agli organi di governo, compresi quelli degli enti locali. Sono altresì esclusi i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo.

In deroga alle previsioni precedenti, potranno assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, con durata biennale e rinnovabili gli enti chiamati ad attuare programmi e progetti di tutela e valorizzazione delle aree marine protette di cui alle leggi 979/1982, 394/1991 e 10/1994.

Il contingente di personale da assumere sarà stabilito con disposizione legislativa e ripartito tra gli enti interessati con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima attuazione della disposizione, il contingente è previsto in 150 dipendenti non di qualifica dirigenziale. La copertura del contingente avverrà prioritariamente con trasformazione del rapporto di lavoro degli operatori attualmente utilizzati con contratti di lavoro fles-

Segue da pag. 35

con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In prima applicazione, il predetto contingente è fissato in centocinquanta unità di personale non dirigenziale alla cui copertura si provvede prioritariamente con trasformazione del rapporto di lavoro degli operatori attualmente utilizzati con contratti di lavoro flessibile.

9. Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle quindici unità possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.

10. Gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione al personale medico, con esclusivo riferimento alle figure infungibili, al personale infermieristico ed al personale di supporto alle attività infermieristiche, possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti o cessati dal servizio li-

mitatamente ai casi in cui ricorrono urgenti e indifferibili esigenze correlate alla erogazione dei livelli essenziali di assistenza, compatibilmente con i vincoli previsti in materia di contenimento della spesa di personale dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

11. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di programmi o attività i cui oneri sono finanziati con fondi dell'Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate. Le università e gli enti di ricerca possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università. Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati con le modalità indicate nell'articolo 1, comma 565, lettera b), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'utilizzazione dei lavoratori, con i quali si sono stipulati i contratti di cui al presente comma, per fini diversi determina responsabilità amministrativa del dirigente e del responsabile del progetto. La violazione delle presenti disposizioni è causa di nullità del

provvedimento».

80. Con effetto dall'anno 2008 il limite di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'articolo 1, comma 538, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotto al 35 per cento.

81. In coerenza con i processi di razionalizzazione amministrativa e di riallocazione delle risorse umane avviati ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedono, sulla base delle specifiche esigenze, da valutare in sede di contrattazione integrativa e finanziate nell'ambito dei fondi unici di amministrazione, all'attuazione delle tipologie di orario di lavoro previste dalle vigenti norme contrattuali, comprese le forme di lavoro a distanza, al fine di contenere il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario.

82. In ogni caso, a decorrere dall'anno 2008, per le amministrazioni di cui al comma 81 la spesa per prestazioni di lavoro straordinario va contenuta entro il limite del 90 per cento delle risorse finanziarie allo scopo assegnate per l'anno finanziario 2007.

83. Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.

84. Le disposizioni di cui ai commi 81 e 82 si applicano anche, a decorrere dall'anno 2009, ai Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le eventuali ed indilazionabili esigenze di servizio, non fronteggiabili sulla base delle risorse disponibili per il lavoro straordinario o attraverso una diversa articolazione dei servizi e del regime orario e delle turnazioni, vanno fronteggiate nell'ambito delle risorse assegnate agli appositi fondi per l'incentivazione del personale, previsti dai provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali o di concertazione. Ai predetti fini si provvede al maggiore utilizzo e all'apposta finalizzazione degli istituti retributivi già stabiliti dalla contrattazione decentrata per fronteggiare esigenze che richiedono il prolungato impegno nelle attività istituzionali. Sono fatte salve le risorse di cui al comma 134.

85. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori».

86. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2007 ai sensi del comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché ai sensi dei commi 518, 520 e 528 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate entro il 31 maggio 2008.

87. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: «5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali».

88. All'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «non interessate al processo di stabilizzazione previsto dai commi da 513 a 543.» sono soppresse e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «A valere sulle disponibilità del fondo di cui al presente comma, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è autorizzato a procedere all'assunzione straordinaria di complessive quindici unità di personale, di cui tre dirigenti di seconda fascia».

89. Per l'anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del pa-

Commenti

sibile.

Per gli enti locali non soggetti al patto di stabilità interno e che dispongano di una dotazione organica (di diritto) non superiore alle quindici unità, vi è una possibilità in più di avvalersi di contratti flessibili. Potranno, infatti, avvalersene per qualsiasi tipo di sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto. Nel contratto di lavoro a termine va indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.

Viste le esigenze di organizzazione specifiche degli enti del Servizio sanitario nazionale, le figure infungibili appartenenti al personale medico, il personale infermieristico ed il personale di supporto alle attività infermieristiche, può essere assunto con forme flessibili. Ciò non solo per fare fronte alle esigenze di cui al comma 1 novellato dell'articolo 36, ma anche per sostituire lavoratori assenti o cessati dal servizio, se si verificano urgenti e indifferibili esigenze correlate alla erogazione dei livelli essenziali di assistenza. In ogni caso, gli enti del Ssn non potranno sfiorare i vincoli alla spesa di personale previsti dall'articolo 1, comma 565, della legge 296/2006.

Un'altra limitata deroga alla stretta sulle forme flessibili, deriva dalla possibilità concessa alle pubbliche amministrazioni di avvalersi di contratti di lavoro flessibile, allo scopo di attuare di programmi o attività finanziate con fondi dell'Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate.

Comma 80

Dal 2008, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del d.lgs 165/2001 possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con con-

tratti di co.co.co. non più nel limite del 40% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003, ma del 35%.

Comma 81

Per razionalizzare l'organizzazione amministrativa e contenere il lavoro straordinario, nelle amministrazioni statali si prevede di utilizzare tutte le tipologie flessibili di orario di lavoro.

In particolare, si punta al telelavoro e a sistemi quali l'orario annuale. La contrattazione integrativa individuerà le esigenze di attuazione di queste forme di orario di lavoro ed eventuali ricadute sui fondi del salario accessorio.

Comma 82

Sempre le amministrazioni statali, a partire dal 2008 dovranno contenere la spesa per prestazioni di lavoro straordinario nel 90% delle risorse finanziarie relative all'anno finanziario 2007.

Comma 83

Per tutte le pubbliche amministrazioni varrà il divieto di erogare compensi per lavoro straordinario, in mancanza di sistemi di rilevazione automatica delle presenze.

Comma 84

Le regole sull'orario flessibile e lo straordinario si applicheranno dal 2009 anche ai Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Sarà possibile attraverso i fondi incentivanti e, dunque, i progetti di miglioramento qualitativo, reperire il finanziamento per fare fronte ad eventuali ed indilazionabili esigenze di servizio, non fronteggiabili sulla base delle risorse disponibili per il lavoro straordinario o attraverso una diversa articolazione dei servizi e del regime orario e delle turnazioni.

Per tale scopo, gli istituti incentivanti dovranno specificamente essere dedicati a questi fini incentivanti.

Comma 85

Le deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero previste dall'articolo 17 del d.lgs 66/2003, si estendono al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento esclusivamente alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro.

Comma 86

Le assunzioni di magistrati amministrativi, contabili ed avvocati dello Stato, di ricercatori e la conversione in rapporti a tempo indeterminate che le amministrazioni sono state autorizzate a compiere da parte della legge finanziaria del 2007, nonché quelle autorizzate per tutte le amministrazioni statali dalla legge finanziaria 2005 possono essere effettuate entro la fine del prossimo mese di maggio. Tale disposizione consente alle PA statali di utilizzare questa possibilità anche per le parti che non sono state completate entro la fine dell'anno 2007. La possibilità è congegnata in modo assai ampio, comprende cioè anche il caso delle procedure che non sono state avviate.

Comma 87

Viene stabilito un principio di carattere generale per la validità delle graduatorie concorsuali nel pubblico impiego: la durata triennale. Questo principio riprende, ed estende a tutte le PA, le regole che si applicano negli enti locali sulla base di quanto dettato dal Dlgs n. 165/2001. Si stabilisce infine che la durata inferiore eventualmente stabilita dalle leggi regionali sia fatta salva.

Comma 88

Si ribadisce la previsione dettata dalla legge finanziaria 2007 per la quale le amministrazioni statali possono effettuare assunzioni entro il tetto di 75 mln di euro, escludendo ogni riferimento ai vincoli posti alla stabilizzazione di personale precario. In tale tetto sono comprese anche 15 assunzioni, di cui 3 per dirigenti, che viene autorizzato ad effettuare il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.

Comma 89

Le amministrazioni preposte alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, cioè la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il corpo della Guardia di Finanza, il corpo di polizia penitenziaria ed il corpo forestale dello Stato sono autorizzate ad effettuare nuove assunzioni. Il limite è costituito da 80 mln di euro nell'anno 2008 e da 140 negli anni successivi a decorrere cioè dal 2009. La ripartizione di queste risorse sarà effettuata con uno specifico decreto del Presidente della Repubblica, che dovrà essere emanato entro il prossimo 31 marzo. La disposizione conferma così, sulla scia delle previsioni dettate negli anni precedenti, una deroga ai vincoli poste alle assunzioni a tempo indeterminato di personale nelle PA statali.

Comma 90

Il comma dispone il prolungamento di un anno del termine entro cui i dipendenti precari possono maturare il requisito dell'anzianità triennale ai fini della eventuale stabilizzazione. Tale termine viene infatti spostato dal 29 settembre 2006 al 28 settembre 2007, cioè alla data di approvazione da parte del Governo del progetto di legge finanziaria 2008. Tale spostamento interessa sia le stabilizzazioni che possono essere disposte da parte delle amministrazioni statali che quelle che possono essere disposte da parte degli enti locali e dalle regioni. Il nuovo requisito è pre-

trimonio agroforestale, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 80 milioni di euro per l'anno 2008 e a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Tali risorse possono essere destinate anche al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate. Al fine di cui al presente comma è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con uno stanziamento pari a 80 milioni di euro per l'anno 2008 e a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Alla ripartizione del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 marzo 2008, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

90. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e fatte salve le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni 2008 e 2009:

a) le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento au-

tonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegue i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007;

b) le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegue i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.

91. Il limite massimo del quinquennio previsto dal comma 519 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine della possibilità di accesso alle forme di stabilizzazione di personale precario, costituisce principio generale e produce effetti anche nella stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle forme disciplinate dalla medesima legge. Conseguentemente la disposizione che prevede il re-

quisito dell'effettuazione di non meno di centoventi giorni di servizio, richiesti ai fini delle procedure di stabilizzazione, si interpreta nel senso che tale requisito deve sussistere nel predetto quinquennio.

92. Le amministrazioni di cui al comma 90 continuano ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma nelle more delle procedure di stabilizzazione.

93. Il personale dell'Arma dei carabinieri, stabilizzato ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è collocato in soprannumero rispetto all'organico dei ruoli.

94. Fatte comunque salve le intese stipulate, ai sensi dei commi 558 e 560 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prima della data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti:

a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 90 e 92, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 di-

cembre 2006, n. 296;

b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. È comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui alla presente lettera il personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca nelle università e negli enti di ricerca.

95. Anche per le finalità indicate dal comma 94, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 90, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio previsti dalla legislazione vigente, possono continuare ad avvalersi del personale assunto con contratto a tempo determinato sulla base delle procedure selettive previste dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

96. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n.

296, da adottare inderogabilmente entro il mese di marzo 2008, in relazione alle tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di cui al comma 94, ed ai fini dei piani di stabilizzazione previsti dal medesimo comma 94, vengono disciplinati i requisiti professionali, la durata minima delle esperienze professionali maturate presso la stessa pubblica amministrazione, non inferiori ai tre anni, anche non continuativi, alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le modalità di valutazione da applicare in sede di procedure selettive, al cui positivo esito viene garantita l'assimilazione ai soggetti di cui al comma 94, lettera b).

97. Per le finalità di cui ai commi da 90 a 96, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato della somma di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

98. Per le assunzioni nelle carriere iniziali delle Forze di polizia di cui al comma 89, le amministrazioni interessate provvedono, prioritariamente, mediante l'assunzione dei volontari delle Forze armate utilmente collocati nelle rispettive graduatorie dei concorsi banditi ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, che abbiano ultimato la ferma e, per i rimanenti posti, me-

Continua a pag. 38

visto sia per il maturare della anzianità triennale che per quello della durata triennale dell'assunzione anche se effettivamente non è ancora maturato il triennio. Ricordiamo che in questo caso la stabilizzazione può essere disposta solo a decorrere dal momento in cui effettivamente tale periodo si è compiuto. La norma parla di contratti stipulati anteriormente, lasciando così aperto il dubbio se in tale ambito sono comprese anche le proroghe ed i rinnovi. Da evidenziare che la disposizione torna a disporre, come premessa di carattere generale, che occorre in ogni caso rispettare il vincolo delle «procedure selettive di natura concorsuale» ovvero di quelle previste da specifiche norme di legge. Si evidenzia cioè che in ogni caso il personale da stabilizzare deve essere scelto sulla base di procedure selettive, vincolo che ricordiamo essere posto dalla Costituzione. Non si fornisce alcuna indicazione che avalli la interpretazione che è stata fornita a partire dal mese di ottobre dal Ministero dell'interno e dal Dipartimento della funzione pubblica sulle stabilizzazioni negli enti locali, cioè che esse possono essere effettuate a condizione che almeno un analogo numero di assunzioni sia disposto dall'esterno e ciò al fine di corrispondere ai limiti che la Corte Costituzionale impone ai concorsi interni ed alle progressioni verticali.

Comma 91

Si stabilisce che il quinquennio precedente previsto per la maturazione del requisito della anzianità triennale, vincolo che costituisce insieme all'aver già maturato la anzianità triennale o al maturarla sulla base di un contratto stipulato entro il 28 settembre 2007 la condizione minima per potere accedere alla stabilizzazione, deve intendersi come un principio di carattere generale da applicare in materia di stabilizzazioni del personale precario e

quindi da applicare a tutte le amministrazioni pubbliche. Sulla base di questo criterio si consentono le stabilizzazioni di precari nel corpo nazionale dei vigili del fuoco a condizione che i 120 giorni minimi prescritti devono essere effettivamente stati svolti nel quinquennio precedente. Si evidenzia che tale principio di carattere generale è riferito a quanto previsto dalla legge finanziaria 2007, quindi al quinquennio compreso tra il 2002 ed il 2006.

Comma 92

Si fissa come principio di carattere generale sia per le amministrazioni statali che per le regioni e gli enti locali la possibilità di continuare ad avvalersi, cioè a mantenere in servizio, del personale che si intende stabilizzare nelle more della effettuazione delle relative procedure. E ciò anche nel caso di scadenza del contratto o della sua proroga. Tale disposizione, per l'anno 2007, era dettata unicamente per le amministrazioni statali e la sua estensione alle altre amministrazioni era stata disposta in via interpretativa dal Dipartimento della funzione pubblica con la propria direttiva del 30 aprile 2007.

Comma 93

La disposizione consente una deroga rispetto ai principi di carattere generale per il personale stabilizzato nell'Arma dei carabinieri: si consente infatti che esso possa essere collocato anche in soprannumero. Da questa disposizione si evince che costituisce un principio di carattere generale che le stabilizzazioni debbano essere effettuate entro il tetto dei posti vuoti nella dotazione organica e che ogni deroga a questo principio, come già disposto per gli LSU, debba essere espressamente autorizzata.

Comma 94

Questa disposizione amplia ulterior-

mente la platea dei soggetti che possono essere interessati alle stabilizzazioni: il precedente comma 90 ha allungato al 28 settembre 2007 il termine entro cui può maturare il requisito della anzianità triennale; questo comma impone alla PA di darsi uno specifico programma per le stabilizzazioni ed estende la possibilità ai collaboratori coordinati e continuativi. Si tratta di una novità di grande rilievo, visto che la legge finanziaria 2007 consentiva unicamente, per i cocco, l'obbligo della riserva per le assunzioni a tempo determinato disposte dalle stesse amministrazioni.

La norma si apre stabilendo il principio per il quale tutte le amministrazioni pubbliche «predispongono» piani per la progressiva stabilizzazione del personale precario, piani che devono essere adottati nell'ambito della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2008-2009 e 2010. Da evidenziare che la disposizione impone a tutte le PA questo adempimento, anche se ovviamente essa non impone alle stesse la scelta di stabilizzare il personale precario in servizio o che ha maturato i requisiti di anzianità triennale previsti dalla legge per potere accedere a questa opportunità. Il piano per la stabilizzazione deve essere adottato «sentite» le organizzazioni sindacali; formula che deve essere intesa come un vincolo a svolgere una procedura di informazione preventiva rafforzata, nel senso che occorre ascoltare le indicazioni provenienti dalle stesse, ovviamente senza alcun vincolo ad adeguarvisi. Un altro vincolo previsto è quello per cui sono da considerare fatte salve le intese che sono state eventualmente stipulate prima della data di entrata in vigore della legge, cioè prima del 1 gennaio 2008. Vengono citati come punti di riferimento per tali intese i commi 558 e 560 della legge finanziaria 2007, che sono i commi che consentono la stabi-

lizzazione dei precari da parte degli enti locali e la riserva nei concorsi per le assunzioni a tempo determinato per i cocco. Il termine per l'adozione dei piani per la stabilizzazione è fissato per il prossimo 30 aprile; esso deve essere considerato come ordinario, visto che non è prevista alcuna sanzione. Tale piano non può in alcun modo comprendere il personale dirigenziale e deve essere formulato tenendo conto della data in cui matura eventualmente il requisito minimo di anzianità previsto, quindi anche con cadenze differenziate. Possono, in primo luogo, essere compresi in questo piano i dipendenti a tempo determinato che hanno maturato i requisiti, ivi compresi quelli di cui le amministrazioni hanno deciso di continuare ad avvalersi nelle more del processo di stabilizzazione. E possono essere inclusi, elemento di novità, anche i collaboratori coordinati e continuativi che sono in servizio presso l'ente alla data di entrata in vigore della legge finanziaria, cioè allo 1 gennaio 2008, e che hanno maturato i requisiti di anzianità triennale previsti. Tali requisiti sono dati dall'aver avuto un rapporto che sia durato per almeno 3 anni presso la stessa amministrazione nel quinquennio precedente al 28 settembre 2007, cioè dopo il 28 settembre 2002. Questo rapporto non deve necessariamente essere stato continuativo, ma comunque deve essere avvenuto esclusivamente con l'amministrazione che può procedere alla stabilizzazione. Sono fatte salve le procedure di assunzione a tempo determinato che sono state nel frattempo eventualmente disposte dalle amministrazioni. Da sottolineare che vengono espressamente esclusi da questa possibilità i co.co.co. che sono stati utilizzati negli uffici di staff degli organi politici e coloro che svolgono compiti di ricerca nelle università e negli enti di ricerca.

Comma 95

Segue da pag. 37

dante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti. In deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge n. 226 del 2004, i vincitori dei concorsi sono ammessi direttamente nelle carriere iniziali delle Forze di polizia di cui al comma 89.

99. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per sopperire alle carenze di organico e per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse alla protezione civile, fino al 31 dicembre 2008 continua ad avvalersi del personale in servizio, con contratto a tempo determinato o con contratti di collaborazione, alla data del 28 settembre 2007, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata nell'anno 2007 per lo stesso personale della predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio della stessa Agenzia.

100. I contratti di formazione e lavoro di cui al comma 528 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non con-

vertiti entro il 31 dicembre 2007 sono prorogati al 31 dicembre 2008.

101. Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzioni di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.

102. Per l'anno 2010, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.

103. Le assunzioni di cui al comma 102 sono autorizzate con la procedura di cui all'articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

104. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di par-

ticolare rilevanza, per l'anno 2010 le amministrazioni di cui al comma 102 possono altresì procedere ad ulteriori assunzioni nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Le relative autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

105. All'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole: «A decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2011».

106. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'anno 2008, i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso per

il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007, nonché il riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data.

107. Al fine di incrementare la fruizione degli istituti e luoghi di cultura anche attraverso l'estensione degli orari di apertura, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all'assunzione straordinaria di 400 assistenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico, call center, di posizione economica B3, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.

108. Al fine di rafforzare le strutture tecnico-amministrative preposte alla tutela del paesaggio e dei beni architettonici, archeologici, storico-artistici, ar-

chivistici e librari, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all'assunzione straordinaria di complessive 100 unità di personale di posizione economica C1, scelte tra architetti, archeologi, storici dell'arte, archivisti, bibliotecari ed amministrativi, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.

109. La definizione della pianta organica del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tiene conto delle assunzioni di cui ai commi 107 e 108 nei limiti della dotazione organica risultante dalla riorganizzazione operata ai sensi del medesimo comma 404 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

110. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 107 a 109, pari a euro 14.621.242 annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2008, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma.

111. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e fore-

Commenti

Questa disposizione stabilisce che possono continuare ad essere utilizzati dalle PA non solo, come già previsto dal comma 92, i dipendenti a tempo determinato che l'ente ha deciso di stabilizzare, ma anche i collaboratori coordinati e continuativi che le amministrazioni hanno assunto a tempo determinato a seguito dello svolgimento delle procedure concorsuali previste dalla legge finanziaria 2007.

Comma 96

Viene confermata, e meglio specificata, la possibilità già prevista dalla legge finanziaria 2007 di disporre altre forme di stabilizzazione del personale precario, in particolare di quello che non rientra negli ambiti definiti dai precedenti commi, ed in particolare da quello n. 94. Questa possibilità, come peraltro già nelle indicazioni della legge finanziaria 2007, non è immediatamente applicabile, ma è subordinata alla emanazione di uno specifico Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. A differenza di quanto previsto dai commi 418 e seguenti della legge finanziaria 2007, vengono definiti in modo preciso i requisiti minimi che devono essere posseduti. In primo luogo si sancisce, con il che si conferma che siamo dinanzi ad un principio di carattere generale, che occorre possedere il requisito minimo della anzianità triennale presso la stessa pubblica amministrazione. Tale anzianità può essere maturata anche in modo non continuativo. Il citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dovrà essere emanato «inderogabilmente» entro il prossimo mese di marzo, ricordiamo che anche la legge finanziaria 2007 prevedeva che i requisiti e le procedure per la stabilizzazione dovessero essere dettate in un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il mese di aprile 2007, termine che non è stato però rispettato, visto che tale provvedimento non è stato adottato. Questa possibilità di stabilizzazione riguarda personale interessato da altre «tipologie contrattuali di lavoro flessibile», cioè diverse dalle assunzioni a tempo determinato e dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Il citato provvedimento

dovrà inoltre disciplinare i requisiti professionali, la durata minima della esperienza professionale e le modalità di valutazione da utilizzare nelle prove selettive che devono necessariamente essere disposte. Si stabilisce inoltre che questi dipendenti siano assimilati ai fini della stabilizzazione ai collaboratori coordinati e continuativi.

Comma 97

Si dispone un impingimento di 20 mln di euro all'anno, a partire dal 2008, del Fondo per la stabilizzazione del personale precario. Tali risorse si aggiungono a quelle già previste dal comma 417 della legge finanziaria 2007, cioè 5 mln di euro all'anno ed i proventi derivanti dai risparmi sul debito pubblico ottenuti attraverso l'incameramento dei conti bancari dormienti e dei maggiori dividendi versati allo Stato dalle società pubbliche. Si stabilisce nel contempo che queste risorse non siano però limitate, come nella legge finanziaria 2007, a finanziare unicamente queste forme ulteriori di stabilizzazione, cioè quelle attivate attraverso il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal comma 96, ma che esse debbano finanziare tutte le forme di stabilizzazione previste dalla legge finanziaria 2008.

Comma 98

La disposizione indica le preferenze che debbono essere seguite per le assunzioni di personale autorizzate dalla legge finanziaria nelle varie forze di polizia (carabinieri, polizia di stato, guardia di finanza, polizia penitenziaria e corpo forestale). In primo luogo, si devono assumere i volontari delle Forze armate utilmente collocati nelle graduatorie concorsuali e che hanno completato il periodo di ferma. Dopo di che si devono bandire concorsi riservati per i volontari in ferma prefissata di un anno, in rafferma annuale. I vincitori di questi concorsi riservati vengono ammessi direttamente in servizio nelle forze di polizia.

Comma 99

Si autorizza l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici a con-

tinuare ad utilizzare per tutto l'anno 2008 il personale in servizio alla data del 28 settembre 2007, cioè al momento della approvazione da parte del Governo della proposta di legge finanziaria 2008. Questa opportunità viene offerta sia per il personale assunto a tempo determinato che per quello destinatario di contratti di collaborazione. Viene posto il tetto di spesa, quella sostenuta nell'anno 2007 e si stabilisce che gli oneri siano posti a carico della stessa Agenzia.

Comma 100

Viene ripetuta una disposizione di salvaguardia prevista da tutte le precedenti leggi finanziarie. I contratti di formazione e lavoro che non sono stati trasformati in assunzioni a tempo indeterminato possono essere prorogati per tutto l'anno 2008. Tale disposizione riguarda, è stato già chiarito con riferimento alle norme degli anni passati, solo quei dipendenti che le amministrazioni hanno deciso di assumere a tempo indeterminato.

Comma 101

La disposizione ha un carattere completamente innovativo: le trasformazioni di rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno rientrano entro i vincoli posti alle nuove assunzioni. Siamo dinanzi ad un principio che modifica le regole precedenti: si estende infatti l'ambito delle assunzioni che sono interessate dai limiti posti dalla normativa, mentre in precedenza queste trasformazioni erano fuori dall'ambito delle nuove assunzioni. Questo vincolo si estende anche alle modalità previste per le assunzioni. La disposizione stabilisce infine che prima di effettuare una nuova assunzione a tempo pieno le amministrazioni debbano necessariamente dare la precedenza al personale assunto in part time che ha fatto richiesta di trasformazione del proprio rapporto di lavoro.

Comma 102

Si fissa il tetto per le assunzioni a tempo indeterminato del complesso delle amministrazioni statali, tetto che quindi non si applica agli enti locali per i quali conti-

nuano a valere le regole previste dalla legge finanziaria 2007, con la differenziazione tra enti soggetti o meno al patto di stabilità. Tale tetto è fissato in termini di spesa: gli oneri per le nuove assunzioni a tempo indeterminato non potranno nel 2008 superare il 60% della spesa per le cessazioni di personale che sono complessivamente intervenute nel corso dell'anno 2007.

Comma 103

Le amministrazioni dello Stato, per potere essere autorizzate ad effettuare le assunzioni a tempo indeterminato, dovranno preventivamente dimostrare che gli oneri siano effettivamente non superiori al 60% dei costi del personale cessato nell'anno 2007.

Comma 104

La disposizione costituisce una deroga dal tetto per le assunzioni a tempo indeterminato che le amministrazioni dello Stato sono autorizzate ad effettuare. Si stabilisce infatti che esse, previa specifica autorizzazione del Dipartimento della Funzione Pubblica, possano effettuare entro una cifra che complessivamente non deve superare i 75 mln di euro a regime. Tali autorizzazioni saranno subordinate alla presenza di effettive esigenze di natura indifferibile ed il relativo fondo viene attivato in 25 mln di euro per l'anno 2010 ed in 75 mln di euro per l'anno 2011.

Comma 105

Viene spostato di un anno, cioè al 2011, il periodo in cui tutte le Pubbliche Amministrazioni potranno effettuare nuove assunzioni di personale esclusivamente entro il limite delle cessazioni intervenute nell'anno precedente e non sulla base dei vincoli più stringenti che per la gran parte delle PA sono posti dalle leggi finanziarie.

Comma 106

Viene offerta una ulteriore possibilità di stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi. A tali soggetti infatti le amministrazioni statali potranno riservare fino al 20% dei posti che mettono a con-

stali è autorizzato a utilizzare le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite della somma di 2 milioni di euro per l'anno 2008, per assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette attraverso l'impiego del personale di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, non rientrante nelle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, commi da 247 a 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La predetta somma di 2 milioni di euro è versata, nell'anno 2008, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le finalità di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

112. Per l'anno 2008, il personale appartenente a Poste Italiane Spa, già dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, ed il personale dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa, già dipendente dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, il cui comando presso uffici delle pubbliche amministrazioni è stato già prorogato

per l'anno 2007 ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, comma 534, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 1, comma 6-quater, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, può essere inquadrato, nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del predetto decreto, nei limiti dei posti di organico. I relativi provvedimenti di comando sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.

113. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché le Agenzie regionali per l'ambiente (ARPA), fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 519, della medesima legge n. 296

del 2006 selezionato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e presso gli stessi funzionalmente utilizzato per supportare l'attuazione del Progetto operativo «Ambiente» e del Progetto operativo «Difesa del suolo», nell'ambito del Programma operativo nazionale di assistenza tecnica e azioni di sistema (PON ATAS) per il Quadro comunitario di sostegno 2000-2006.

114. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro il 30 giugno 2008, si provvede a disciplinare l'utilizzazione di personale delle categorie di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, il quale, sulla base di motivate esigenze manifestate da parte di amministrazioni pubbliche, può essere inviato in missione temporanea presso le rappresentanze diplomatiche e consolari con oneri, diretti e indiretti, a carico della stessa amministrazione proponente, per l'espletamento

di compiti che richiedono particolare competenza tecnica e che non possono essere svolti dal personale inviato all'estero ai sensi del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, e di altre specifiche discipline di settore concernenti il Ministero degli affari esteri.

115. All'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 3) della lettera c), le parole: «può essere valutata» sono sostituite dalle seguenti: «è verificata»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle procedure di reclutamento della dirigenza sanitaria, svolte in attuazione della presente legge, il servizio prestato nelle forme previste dalla lettera a) del presente comma presso l'azienda che bandisce il concorso è valutato ai sensi degli articoli 27, 35, 39, 43, 47 e 55 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483».

116. Ai fini del concorso al raggruppamento degli obiettivi di finanza pubblica, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono

procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, secondo le modalità di seguito indicate:

a) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 70 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti inferiore a 35;

b) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 35 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti compreso tra 36 e 45;

c) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti superiore a 45.

117. L'indice di equilibrio economico-finanziario indicato al comma 116 è determinato secondo le modalità ed i criteri di cui al decreto del Ministro delle

Continua a pag. 40

corso per le assunzioni a tempo indeterminato. Tale tetto si aggiunge a quello del 20% previsto per le stabilizzazioni di dipendenti a tempo determinato. Questa possibilità è riservata ai co.co.co. che hanno maturato nel quinquennio precedente al 28 settembre 2007 una anzianità di almeno 3 anni presso lo stesso ente, ma entro il quinquennio precedente. Tale periodo può anche non essere stato continuativo. Il requisito della anzianità triennale deve maturare sulla base di contratti che devono essere stati stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007, cioè al momento della presentazione della proposta di legge finanziaria da parte del Governo. Si offre inoltre alle amministrazioni la possibilità di riconoscere questo punteggio come anzianità di servizio maturata nei concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato banditi.

Comma 107

Si stabilisce una deroga al tetto delle assunzioni a tempo indeterminato posto per le amministrazioni statali. Viene infatti autorizzata l'assunzione di 400 dipendenti di posizione economica B3 per il Ministero per i beni e le attività culturali al fine di aumentare la possibilità di fruizione dei beni archeologici, culturali ecc.

Comma 108

Si stabilisce una ulteriore deroga al tetto alle assunzioni a tempo indeterminato per le amministrazioni statali sempre in favore del Ministero per i beni e le attività culturali. Viene infatti autorizzata l'assunzione di 100 dipendenti di posizione economica C1 con la finalità di rafforzare le strutture tecnico amministrative preposte alla tutela del paesaggio, dei beni architettonici e culturali.

Comma 109

Nella dotazione organica del Ministero per i beni culturali ed ambientali si deve tenere conto delle nuove assunzioni che i precedenti due commi autorizzano. Tali posti devono essere comunque compresi entro la dotazione organica rideterminata in diminuzione dei costi ai sensi delle previ-

sioni dettate dalla legge finanziaria 2007.

Comma 110

Si finanziano i nuovi oneri conseguenti alle autorizzazioni alle assunzioni di personale disposte in favore dei Ministeri per i beni culturali ed ambientali sulla base delle risorse stanziare dalla legge finanziaria 2007 in favore dello stesso dicastero per progetti di intervento.

Comma 111

Si stabilisce una ulteriore deroga alle assunzioni. Questa volta essa è dettata in favore del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per proseguire nella utilizzazione, entro il tetto di spesa di 2 mln di euro, del personale precario attualmente in servizio che non è interessato dai processi di stabilizzazione. Tali risorse derivano dalla autorizzazione alla utilizzazione per questa finalità del Fondo per le crisi di mercato.

Comma 112

Viene prevista la possibilità di assunzione diretta dei dipendenti delle Poste e dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato da parte delle amministrazioni pubbliche in cui essi prestano attualmente servizio in posizione di comando. Tale possibilità riguarda il personale il cui periodo di comando è stato già prorogato ai sensi delle previsioni contenute nella legge finanziaria 2007 e nel decreto cd milleproroghe sempre del 2007. Tale inquadramento può essere effettuato tanto presso le amministrazioni nelle quali prestano attualmente servizio quanto in altre pubbliche amministrazioni. Esso può avvenire sia come mobilità volontaria, che come dichiarazione di eccedenza che come collocamento obbligatorio del personale in disponibilità. Tali assunzioni possono essere effettuate per i posti vacanti in dotazione organica. Si dispone infine la proroga degli attuali periodi di comando fino al completamento delle procedure e comunque non oltre la fine dell'anno 2008.

Comma 113

Gli enti locali soggetti al patto di stabi-

lità e le Agenzie regionali per l'ambiente possono stabilizzare il personale precario in possesso dei requisiti previsti dalla normativa (anzianità, titolo di studio e svolgimento di prove selettive) che è utilizzato dagli stessi enti per l'attuazione del progetto «Ambiente» e di quello operativo «Difesa del suolo», nell'ambito del PON ATAS per il Quadro comunitario di sostegno 2000-2006. Tale personale è quello che è già stato selezionato dal Ministero dell'ambiente,

Comma 114

La disposizione stabilisce che le modalità di utilizzazione del personale utilizzato per missioni all'estero per attività che, a seguito delle particolari competenze tecniche richieste, non possono essere svolte dal personale dipendente, siano dettate con un decreto del Ministero degli affari esteri, di concerto con quelli dell'economia e delle riforme ed innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni. Tale decreto dovrà essere emanato entro la fine del prossimo mese di giugno.

Comma 115

Per gli enti del servizio sanitario nazionale viene rafforzata la previsione in base alla quale essi possono effettuare stabilizzazioni di personale precario, da prevedere nell'ambito del programma annuale di revisione delle dotazioni organiche. Si stabilisce inoltre che, ai fini del reclutamento della dirigenza, le aziende del servizio sanitario nazionale debbano calcolare il punteggio acquisito dal personale che ha prestato servizio presso lo stesso ente, ivi comprese le assunzioni flessibili e gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.

Comma 116

Il comma fissa i limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte delle camere di commercio. Esse, viene ricordato ai sensi delle previsioni di carattere generale dettate dall'articolo 30 del Dlgs n. 165/2001, devono essere precedute dall'effettivo svolgimento di procedure di mobilità. Il loro tetto massimo è fissato,

in termini di spesa, nel 70% di quella del personale cessato dal servizio nell'anno precedente se l'indice di equilibrio economico-finanziario è inferiore a 35; nel 35% di tale spesa se l'indice è compreso tra 36 e 45 e nel 25% se l'indice è superiore a 45.

Comma 117

Per la determinazione dell'indice di equilibrio economico-finanziario si rinvia al decreto del Ministero delle attività produttive dello 8 febbraio 2006.

Comma 118

Il tetto per le assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte dell'Unioncamere è fissato nel 70% degli oneri per il personale cessato dal servizio nell'anno precedente.

Comma 119

Viene concessa una deroga per l'assunzione 22 educatori professionali da inquadrate nella posizione economica C1 del Ministero della giustizia e da destinare all'area penitenziaria della regione Piemonte. Tali unità sono tratte dalla graduatoria degli idonei dello specifico concorso. La disposizione stanziava le risorse necessarie.

Comma 120

La norma consente agli enti locali soggetti al patto di stabilità di derogare in aumento dal vincolo al contenimento della spesa per il personale. Tale possibilità è subordinata alla presenza contemporanea di 3 condizioni: avere rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio; non superare come volume di spesa per il personale in servizio il parametro valido ai fini dell'accertamento delle condizioni di ente strutturalmente deficitario; non superare il rapporto medio tra dipendenti in servizio a tempo indeterminato e popolazione residente previsto per gli enti dissestati. In tal modo si consente a queste amministrazioni, che ricordiamo non hanno vincoli numerici alle assunzioni di personale, di potere fare fronte alle proprie esigenze di carattere strutturale. Il rispetto delle condizioni deve essere previsto per tutti e tre i

Segue da pag. 39

attività produttive 8 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 2006.

118. Per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, l'Unioncamere fa riferimento alle modalità individuate nel comma 116, lettera a).

119. Al fine di fronteggiare le carenze di personale educativo all'interno degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia è autorizzato all'immissione in servizio fino ad un massimo di 22 unità di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici di educatore professionale di posizione economica C1, a tempo determinato, da destinare all'area penitenziaria della regione Piemonte. A tal fine, è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro, a decorrere dal 2008, a favore del Ministero della giustizia che provvede all'immissione di detto personale nei ruoli di destinazione finale dell'amministrazione penitenziaria e al conseguente adeguamento delle competenze economiche del personale in servizio risultato vincitore ovvero idoneo nel concorso richiamato.

120. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l'esercizio in corso, devono co-

munque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;

b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;

c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto».

121. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;

b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento».

122. All'ultimo periodo del comma 94 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «Le rivendite as-

segnate» sono inserite le seguenti: «sono ubicate esclusivamente nello stesso ambito provinciale nel quale insisteva il deposito dismesso».

123. Le disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.

124. Al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione di dipendenti pubblici in situazioni di esubero e la funzionalità degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato possono autorizzare, per il biennio 2008-2009, in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica delle richieste di autorizzazione a nuove assunzioni presentate dalle amministra-

ni, corredate dai documenti di programmazione dei fabbisogni, la stipulazione di accordi di mobilità, anche intercompartmentale, intesi alla ricollocazione del personale presso uffici che presentino consistenti vacanze di organico.

125. Gli accordi di cui al comma 124 definiscono modalità e criteri dei trasferimenti, nonché eventuali percorsi di formazione, da attuare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto delle vigenti normative, anche contrattuali.

126. Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui al comma 124, possono essere disposti trasferimenti anche temporanei di contingenti di marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in situazioni di esubero, da ricollocare, previa selezione in relazione alle effettive esigenze, prioritariamente in un ruolo speciale ad esaurimento del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Con gli strumenti di cui al comma 124 vengono definiti gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

127. Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui al comma 124, può essere disposta la mobilità, anche temporanea, del personale docente di-

chiarato permanentemente inadoneo ai compiti di insegnamento. A tali fini detto personale è iscritto in un ruolo speciale ad esaurimento. Nelle more della definizione del contratto collettivo nazionale quadro per la equiparazione dei profili professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, in via provvisoria, i criteri di raccordo ed armonizzazione con la disciplina contrattuale ai fini dell'inquadramento in profili professionali amministrativi, nonché, con le modalità di cui al comma 125, gli appositi percorsi formativi finalizzati alla riconversione professionale del personale interessato. Con gli strumenti di cui al comma 124 vengono disciplinati gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

128. Per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a coprire, per gli anni 2008, 2009 e 2010, i posti vacanti mediante il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartmentale, di personale appartenente ad amministrazioni sottoposte ad una disciplina limitativa delle assunzioni. Le procedure di mobilità sono attivate, ove possibile, a seguito degli accordi di cui al com-

Commenti

fattori previsti dalla norma.

Comma 121

La norma consente agli enti locali non soggetti al patto di stabilità di derogare in aumento dal vincolo al contenimento della spesa per il personale. Tale possibilità è consentita a condizione che siano rispettate le seguenti due condizioni: la spesa per il personale in servizio a tempo indeterminato non deve superare il parametro valido ai fini dell'accertamento delle condizioni di ente strutturalmente deficitario ridotto del 15% e non si deve superare il rapporto medio tra dipendenti in servizio a tempo indeterminato e popolazione residente previsto per gli enti dissestati ridotto del 20%. Anche in questo caso ambedue i parametri devono essere conseguiti.

Comma 122

Viene prevista una limitazione alla assegnazione di rivendite di tabacchi in favore dei soggetti interessati da processi di privatizzazione che hanno interessato i depositi; ciò viene consentito esclusivamente nell'ambito del territorio provinciale nel quale insisteva il deposito dismesso.

Comma 123

La disposizione prevede una forma di tutela per i congiunti più stretti dei lavoratori che sono morti per infortuni sul lavoro e/o che sono morti a causa dell'aggravamento delle condizioni di mutilazioni o infermità verificatesi a seguito di incidenti sul lavoro per i quali si è dato luogo alla erogazione di un trattamento di rendita. Questi soggetti sono compresi tra quelli nei cui confronti matura il diritto al collocamento obbligatorio.

Comma 124

Viene prevista la possibilità di autorizzare piani di mobilità del personale dipendente per le amministrazioni statali.

Questi piani possono essere anche intercompartmentali. Essi devono mirare al soddisfacimento di due esigenze: la prima è quella di ricollocare il personale pubblico che è in condizioni di esubero; la seconda è quella di dare risposta alle esigenze delle amministrazioni che presentano rilevanti buchi nella dotazione organica. Questi piani devono essere autorizzati da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica e della Ragioneria Generale dello Stato. Essi hanno come arco temporale di riferimento il biennio 2008-2009 e possono essere autorizzati sulla base di una valutazione di compatibilità degli oneri con gli obiettivi di contenimento della spesa per il personale.

Comma 125

Nell'ambito dei piani di mobilità di cui al precedente comma sono definiti anche le modalità ed i criteri dei trasferimenti. Essi possono inoltre comprendere anche disposizioni per la formazione. Gli oneri devono essere compresi nei tetti alla spesa per il personale e si devono rispettare le prescrizioni dettate dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Comma 126

Viene prevista, analogamente ai piani di mobilità di cui ai precedenti commi, la possibilità di ricollocare i marescialli dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che sono in esubero presso le Forze di polizia. A tal fine viene istituito un ruolo speciale ad esaurimento. Questa possibilità è subordinata alla selezione, che deve essere effettuata anche tenendo conto delle effettive esigenze. Le forme di trattamento economico e giuridico vengono definite nell'ambito di un piano di mobilità, che deve anche definire i profili finanziari, fermo restando che non possono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 127

Viene prevista la possibilità di ricollocare presso altre pubbliche amministrazioni il personale docente che è stato dichiarato permanentemente inadoneo all'insegnamento. A questo fine si stabilisce che detto personale sia inserito in un ruolo speciale ad esaurimento. I criteri per la individuazione dei profili professionali nei quali collocare queste unità sono definiti sulla base di uno specifico Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nelle more della definizione di un contratto collettivo nazionale quadro per l'equiparazione dei profili professionali del personale pubblico. Le modalità di utilizzazione di questo personale sono definiti nell'ambito di specifici piani di mobilità, ivi compresi gli aspetti economici.

Comma 128

Si prevede la possibilità, per il Ministero della giustizia, di attivare forme di mobilità, anche intercompartmentale, purché il personale provenga da amministrazioni sottoposte a limitazioni alle assunzioni, in modo da coprire le esigenze degli uffici giudiziari. La mobilità si realizza, se possibile, attraverso i piani previsti dal precedente comma 124; in tal caso la loro sottoscrizione equivale all'espressione del consenso per la mobilità volontaria. Inoltre viene autorizzata la possibilità di coprire temporaneamente i posti vuoti utilizzando le procedure di comando, anche in questo caso è possibile attivare le intese con amministrazioni non comprese nel comparto.

Comma 129

Per facilitare la mobilità del personale dipendente dalle Pubbliche Amministrazioni viene attivata una specifica banca dati presso il Dipartimento della Funzione Pubblica. In tale archivio sono raccolte le

informazioni sul personale e sulle amministrazioni interessate a questi processi.

Comma 130

La banca dati della offerta e della domanda di mobilità per le Pubbliche Amministrazioni viene definita come banca dati di interesse nazionale, ai sensi delle previsioni dettate nel cd codice dell'amministrazione digitale. Il che comporta l'obbligo di rispetto dei vincoli ivi previsti per tutti i soggetti pubblici.

Comma 131

La disposizione stabilisce la copertura dei maggiori oneri derivanti per le amministrazioni statali dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il biennio economico 2006-2007. Vengono stanziati a carico dei bilanci degli anni 2008 e 2009 le risorse economiche necessarie.

Comma 132

Viene prevista la copertura dei maggiori oneri derivanti dal rinnovo del contratto del personale della scuola, sempre per il biennio economico 2006-2007 a seguito delle intese ivi raggiunte per la valorizzazione e lo sviluppo professionale del personale docente.

Comma 133

Sono stanziati le risorse per consentire la corresponsione dei corrispondenti aumenti del trattamento economico del personale statale in regime di diritto pubblico, cioè quello non contrattualizzato, destinandone espressamente una parte ai dipendenti delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

Comma 134

Ulteriori risorse sono destinate per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia al fine di valorizzarne i compiti

ma 124. La sottoscrizione dell'accordo costituisce espressione del consenso al trasferimento del proprio personale ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Parimenti lo stesso Ministero è autorizzato a coprire temporaneamente i posti vacanti negli uffici giudiziari mediante l'utilizzazione in posizione di comando di personale di altre pubbliche amministrazioni, anche di diverso comparto, secondo le vigenti disposizioni contrattuali.

129. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica è istituita la banca dati informatica finalizzata all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità, prevista dall'articolo 9 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

130. La banca dati di cui al comma 129 costituisce base dati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

131. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al fine di dare completa attuazione alle intese ed accordi intervenuti fra Governo e organizzazioni sindacali in materia di pubblico impiego, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007

dall'articolo 1, comma 546, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a carico del bilancio statale sono incrementate per l'anno 2008 di 1.081 milioni di euro, di cui 564 milioni di euro immediatamente disponibili per il personale del comparto Scuola ai fini del completo riconoscimento dei benefici stipendiali previsti dall'articolo 15, comma 2, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e a decorrere dall'anno 2009 di 220 milioni di euro.

132. In aggiunta a quanto previsto al comma 131, per il personale docente del comparto Scuola, in attuazione dell'Accordo sottoscritto dal Governo e dalle organizzazioni sindacali il 6 aprile 2007 è stanziata, a decorrere dall'anno 2008, la somma di 210 milioni di euro da utilizzare per la valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera docente.

133. Per le finalità indicate al comma 131, le risorse previste dall'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per l'anno 2008 di 338 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2009 di 105 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 181 milioni di euro e di 80 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di

cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

134. In aggiunta a quanto previsto dal comma 133 sono stanziati, a decorrere dall'anno 2008, 200 milioni di euro da destinare al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria, e della difesa nazionale, da utilizzare anche per interventi in materia di buoni pasto e per l'adeguamento delle tariffe orarie del lavoro straordinario, mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995.

135. In aggiunta a quanto previsto dal comma 133, al fine di migliorare l'operatività e la funzionalità del soccorso pubblico, sono stanziati, a decorrere dall'anno 2008, 6,5 milioni di euro da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

136. Al fine di dare attuazione al patto per il soccorso pubblico intervenuto tra il Governo e le organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stanziati, per l'anno 2008, 10 milioni di euro.

137. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 131, per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrisponden-

ti maggiori oneri di personale sono esclusi, per l'anno 2008, dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità.

138. In sede di rinnovo contrattuale del biennio 2006-2007 si provvede alla valorizzazione del ruolo e della funzione dei segretari comunali e provinciali e alla razionalizzazione della struttura retributiva della categoria attraverso strumenti che assicurino la rigorosa attuazione del principio dell'omnicomprensività della retribuzione, con particolare riguardo alla contrattazione integrativa e agli istituti ivi disciplinati. Ai predetti fini, nell'ambito del fondo di mobilità di cui all'articolo 20 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, una quota di 5 milioni di euro è altresì destinata, a decorrere dall'anno 2008, con finalità perequative e solidaristiche, agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno. Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno sono definite, in sede contrattuale, puntuali misure volte ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati dal presente comma anche con il concorso delle risorse derivanti dalla razionalizzazione delle singole voci retributive alla copertura degli oneri del rinnovo contrattuale e fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno.

139. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui

al comma 131, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva, di 661 milioni di euro per l'anno 2008 e di 398 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

140. Per le amministrazioni pubbliche non statali diverse da quelle indicate ai commi 137 e 139, in deroga all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 131, i corrispondenti maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2006-2007 sono posti a carico del bilancio dello Stato, per un importo complessivo di 272 milioni di euro per l'anno 2008 e di 58 milioni di euro a decorrere dal 2009, di cui, rispettivamente, 205 milioni di euro e 39 milioni di euro per le università, ricompresi nel fondo di cui all'articolo 2, comma 428.

141. Le somme indicate ai commi 131, 132, 133, 134, 135 e 140, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

142. Al fine di contenere la dinamica dei redditi da lavoro dipendente nei limiti delle compa-

Continua a pag. 42

svolti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nozione da intendere in senso lato. Queste risorse sono destinate anche al finanziamento dei maggiori oneri per i buoni pasto e per l'adeguamento delle tariffe del lavoro straordinario.

Comma 135

Ulteriori risorse sono destinate in favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il miglioramento della operatività e funzionalità del soccorso pubblico.

Comma 136

Ulteriori risorse aggiuntive sono destinate, sempre in favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per dare concreta attuazione a quanto stabilito dal patto per il soccorso pubblico.

Comma 137

I maggiori oneri derivanti per gli enti locali soggetti al patto di stabilità dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il biennio economico 2006-2007 non sono considerati tra le somme su cui calcolare il rispetto del patto di stabilità.

Comma 138

Si assicura la copertura economica dei maggiori oneri derivanti dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali. A tal fine si stabilisce che annualmente una quota di 5 mln di euro viene destinata a finanziare i maggiori oneri che saranno sopportati dagli enti non soggetti al patto di stabilità. Per gli enti soggetti al patto di stabilità i maggiori oneri saranno finanziati con forme di razionalizzazione del trattamento economico in godimento. Si stabilisce in termini generali che si debba dare piena attuazione al principio della onnicomprensività del loro trattamento economico accessorio.

Comma 139

Per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla applicazione del CCNL per il biennio economico 2006-2007 del personale della sanità, vengono autorizzati incrementi dei trasferimenti statali in misura corrispondente.

Comma 140

Gli oneri per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali i maggiori oneri per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il biennio economico 2006-2007 sono posti a carico del bilancio dello Stato. Questa disposizione non si applica agli enti locali soggetti al patto di stabilità ed alle aziende ed enti del servizio sanitario nazionale.

Comma 141

Tutte le somme destinate ad amministrazioni pubbliche per il finanziamento dei maggiori oneri determinati dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il biennio economico 2006-2007 sono comprensivi anche degli oneri contributivi a carico delle amministrazioni e dell'Irap.

Comma 142

Si ribadisce, come in ogni legge finanziaria, che la misura degli aumenti corrisposti al personale statale per il biennio economico 2006-2007 costituisca il tetto degli incrementi che i comitati di settore possono autorizzare per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni diverse da quelle statali.

Comma 143

Si fissa il tetto degli aumenti che, per il biennio economico 2008-2009, possono essere riconosciuti al personale dipendente dalle amministrazioni statali e si stanzi-

no le relative risorse.

Comma 144

Viene stabilito il tetto per gli aumenti del personale di diritto pubblico per il biennio economico 2008-2009 e si stanziavano le relative risorse.

Comma 145

Tutte le somme destinate al personale dipendente delle amministrazioni statali per il finanziamento dei maggiori oneri determinati dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il biennio economico 2008-2009 sono comprensivi anche degli oneri contributivi a carico delle amministrazioni e dell'Irap.

Comma 146

Si fissa, nella stessa misura prevista per il personale statale, il tetto per gli incrementi dello stipendio per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, vincolando i comitati di settore ad attenersi a tale tetto nelle autorizzazioni al rinnovo dei contratti stessi. Si stabilisce che questi oneri siano posti a carico dei bilanci delle singole amministrazioni.

Comma 147

Si impegnano le parti a che, nel rinnovo del contratto dei dipendenti della scuola per il biennio economico 2008-2009, venga riesaminata la posizione del personale ausiliario, tecnico ed amministrativo trasferito dagli enti locali, al fine di giungere ad una loro completa equiparazione con il resto del personale del comparto.

Comma 148

Viene incrementato di 5 mln di euro all'anno a partire dal 2008 il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del personale dipendente

dell'Amministrazione civile del Ministero dell'Interno. Tale incremento serve a far fronte ai nuovi complessi compiti di istituto attribuiti, in particolare a seguito della entrata in vigore delle nuove norme per la depenalizzazione e l'immigrazione.

Comma 149

Vengono stanziati 9 mln di euro all'anno, a partire dal 2008, per il rinnovo del contratto dei dipendenti della carriera prefettizia.

Comma 150

Vengono dettate le modalità di copertura degli aumenti disposti in favore dei dipendenti del Ministero dell'Interno, sia per quelli della Amministrazione civile che per quelli della carriera prefettizia.

Comma 151

Le dotazioni di spesa corrente per le singole misure previste da specifiche norme di legge sono inserite in una tabella allegata alla legge e che deve esserne considerata come parte integrante. Si prevede una riduzione di 190 mln di euro per gli anni 2008 e 2009 e di 320 mln di euro per l'anno 2010.

Comma 152

Le dotazioni di spesa in conto capitale per l'applicazione di specifiche previsioni di legge sono contenute in una tabella allegata alla legge.

Comma 153

Si dispongono riduzioni di spesa rispetto a quanto previsto da alcune norme di legge; il loro nuovo importo è contenuto in una specificata tabella allegata alla legge.

Comma 154

In una specifica tabella sono indicate le autorizzazioni di spesa relative a norme di legge che hanno carattere pluriennale.

Segue da pag. 41

tibilità finanziarie fissate per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quantificazione delle risorse contrattuali, i comitati di settore si attendono, quale limite massimo di crescita retributiva complessiva, ai criteri e parametri, anche metodologici, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 131. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

143. Per il biennio 2008-2009, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 240 milioni di euro per l'anno 2008 e in 355 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

144. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 117 milioni di euro per l'anno 2008 e in 229 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 78 milioni di euro e 116 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

145. Le somme di cui ai commi 143 e 144, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicem-

bre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

146. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per il personale delle università, incluso quello di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri di cui al presente comma sono inclusi nel fondo di cui all'articolo 2, comma 428. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

147. In sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola relativo al biennio economico 2008-2009 viene esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli Enti locali allo Stato in attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124.

148. Per fare fronte alla note-

vole complessità dei compiti del personale dell'Amministrazione civile dell'interno derivanti, in via prioritaria, dalle norme in materia di depenalizzazione e di immigrazione, il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

149. È stanziata, a decorrere dall'anno 2008, l'ulteriore somma di 9 milioni di euro per il contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2008-2009 a integrazione di quanto previsto dalla presente legge.

150. Agli oneri derivanti dai commi 148 e 149 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

151. Le dotazioni da iscriverne nei singoli stati di previsione del bilancio 2008 e del triennio 2008-2010, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a euro 190 milioni per gli anni 2008 e 2009 e a euro 320 milioni per l'anno 2010.

152. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli

anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

153. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

154. Gli importi da iscriverne in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

155. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 154, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2008, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

156. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quarter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge.

157. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 487.309.000 euro per l'anno 2008, di 556 milioni di euro per l'anno 2009 e di 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

158. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotta di 150 milioni di euro per l'anno 2008.

159. All'onere derivante dall'articolo 2, comma 550, limitatamente a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, come ridefinito dalla tabella D allegata alla presente legge.

160. L'assegnazione in favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di cui alla legge 8 febbraio 1973, n. 17, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2008.

161. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscriverne nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

162. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.

163. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione.

164. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 2 e al comma 36 del presente articolo, che entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge.

Commenti

Comma 155

Le amministrazioni, in relazione ai nuovi importi dei fondi attribuiti in applicazione di misure di legge, possono assumere impegni per il futuro; in tali importi devono essere comprese anche le risorse che sono state già utilizzate negli anni precedenti a carico di queste disposizioni.

Comma 156

In uno specifico allegato sono riassunte le correzioni che la legge finanziaria apporta a quanto previsto da specifiche norme di legge.

Comma 157

Vengono ridotti gli importi del Fondo per interventi strutturali di politica economica, nella misura di 487.309.000 eu-

ro per il 2008, di 556 mln di euro per il 2009 e di 280 mln di euro per l'anno 2010 e gli anni seguenti.

Comma 158

Si dispone la riduzione di autorizzazioni di spesa.

Comma 159

Per il finanziamento parziale, nella misura di 15 mln di euro sui 55 previsti, per le nuove convenzioni per le attività socialmente utili, la copertura è data dall'utilizzo delle risorse del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

Comma 160

Vengono incrementati di 2 mln di eu-

ro per l'anno 2008 i trasferimenti correnti al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Comma 161

Con apposito prospetto allegato alla legge finanziaria sono indicate le modalità di copertura dei maggiori oneri da essa determinati.

Comma 162

Le norme della legge finanziaria costituiscono, nel loro insieme, disposizioni di coordinamento della finanza pubblica e, quindi, valgono come misure di principio per le regioni e per gli enti locali.

Comma 163

Le norme della legge finanziaria so-

no applicabili anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, in quanto non siano in contrasto con le disposizioni contenute negli statuti di questi livelli istituzionali.

Comma 164

La legge finanziaria entra in vigore il giorno 1 gennaio 2008.

Entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale quanto disposto dall'articolo 2 comma 13 in tema di utilizzo dell'avanzo di amministrazione anche per l'estinzione anticipata dei prestiti e dall'articolo 3, comma 36, in tema di utilizzazione di somme del bilancio dello Stato.

ARTICOLO 1

Commi 1-17; 19-32	Antonio Montemurro
Commi 33-35	Duilio Liburdi
Commi 18, 63-64, 77-80, 118-123, 155-165, 209-216, 261-271, 363-366	Franco Ricca
Commi 36-62	Norberto Villa
Commi 65-76	Roberto Lenzi
Commi 81-117	Andrea Bonghi
Commi 124-154	Sergio Mazzei
Commi 166-208	Antonio Montemurro
Commi 209-260	Sergio Mazzei
Commi 272-294	Fabrizio G. Poggiani
Commi 295-344	Antonio G. Paladino
Commi 345-362	Sergio Mazzei
Commi 367-374	Fabrizio Vedana

GLI AUTORI DEI COMMENTI

Commi 375-387 Giuseppe Rambaudi

ARTICOLO 2

Commi 1-54	Achille Maccapani
Commi 55-81	Antonio G. Paladino
Commi 82-90	Antonio Ciccio
Commi 91-135	Fabrizio G. Poggiani
Commi 136-178	Bruno Pagamici
Commi 179-203	Roberto Lenzi
Commi 204-274	Antonio G. Paladino
Commi 275-292	Achille Maccapani
Commi 293-303	Fabrizio Losco
Commi 304-347	Olga Bussinello

Commi 348-410	Marilisa Bombi
Commi 411-436	Antimo Di Geronimo
Commi 437-451	Antonio Ciccio
Commi 452-487	Marilisa Bombi
Commi 488-553	Daniele Cirioli
Commi 554-563	Olga Bussinello
Commi 564-642	Luigi Oliveri

ARTICOLO 3

Commi 1-18	Antonio G. Paladino
Commi 19-21	Nino Ferrelli
Commi 22-75	Antonio G. Paladino
Commi 76-85	Luigi Oliveri
Commi 86-164	Giuseppe Rambaudi